

STATUTO

“Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale” SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 Si costituisce un'Associazione di Coordinamento tra le Associazioni di Volontariato e gli altri enti Associativi della Toscana, che hanno per scopo l'applicazione della normativa per la cura ed il recupero degli ammalati psichici, denominata: "Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale" retta dal seguente Statuto.

ART. 2 Il Coordinamento ha sede legale ed operativa in Lucca, via Simonetti e a seconda delle esigenze operative del Coordinamento l'Assemblea potrà modificare sia la sede legale che quella operativa.

Il Coordinamento ha durata a tempo indeterminato, è apolitico ed aconfessionale e non ha fini di lucro. Il Coordinamento adotta il logo “Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale”

di colore nero su sfondo bianco con a fianco, una figura di testa umana, di profilo rivolta a sinistra, di colore bianco con al centro un punto interrogativo inserita in un quadrato su fondo nero.



COORDINAMENTO TOSCANO
delle Associazioni per la Salute Mentale

E' fatto divieto a persone diverse dal presidente o suo delegato l'uso improprio del nome e logo del Coordinamento.

ART. 3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 Il Coordinamento ha il fine di promuovere le condizioni necessarie per la prevenzione, la cura, l'assistenza, la riabilitazione dei malati psichici e la loro integrazione sociale e lavorativa. Il Coordinamento perciò:

1. Tutela i diritti dei malati di mente e delle loro famiglie. Intende coordinare l'attività delle Associazioni aderenti nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche per il raggiungimento delle finalità del Coordinamento stesso.
2. Persegue la diretta partecipazione dei propri associati, nonché di altre Associazioni e di Privati per proprio tramite, alla elaborazione delle Leggi regionali e statali e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica.
3. Si prefigge:
 - di ottenere una legislazione, regionale e nazionale, psichiatrica che assicuri servizi e strutture per tutte le fasi e le tipologie della malattia mentale, con particolare attenzione alle forme più gravi e con la costituzione di adeguati servizi di Pronto Soccorso e di Ricovero Psichiatrico per la durata necessaria all'effettuazione di diagnosi e terapie efficaci, nonché, di ottenere una disciplina giuridica del Trattamento Sanitario Obbligatorio meglio rispondente alla dignità ed alle reali esigenze del malato di mente;
 - di armonizzare le esigenze dei malati psichici con le norme relative alla loro assistenza ed ai relativi trattamenti terapeutici;

- di controllare che le Leggi, regionali e nazionali vengano applicate.
4. Vigila che l'assistenza risponda a criteri d'efficienza, efficacia, ed umanità promuovendo, in caso contrario, gli adeguati provvedimenti anche di carattere legale.
 5. Coordina l'attività dei suoi aderenti per la diffusione delle notizie relative alla malattia mentale. Mobilita l'opinione pubblica per ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione.
 6. Attiva iniziative per promuovere la lotta al pregiudizio e allo stigma sociale nei confronti dei malati psichici
 7. Promuove a livello Regionale la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori pubblici e non e i gruppi di Volontariato.
 8. Promuove l'istituzione e la creazione di Cooperative Sociali, atte all'avviamento al lavoro degli ammalati.
 9. Favorisce ai vari livelli i rapporti degli organismi delle Associazioni Coordinate con Enti, Associazioni e Comitati Nazionali, Regionali e Locali, ed ogni altro rapporto necessario ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.
 10. Comunica ed illustra alle Associazioni aderenti le leggi, i regolamenti, le informazioni scientifiche e quanto altro possa interessare gli associati in materia di malattia mentale

ART. 5 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI

ART. 6 Il Coordinamento è l'espressione unitaria delle Associazioni aderenti che rappresenta nel loro complesso, fatte salve la natura, le finalità e l'organizzazione proprie di ciascuna. Possono far parte del Coordinamento associazioni di utenti, di familiari, Cooperative Sociali di tipo B, gruppi di auto-aiuto o Enti associativi che operano in Toscana, sempre in materia di disagio psichico a patto che il loro statuto non sia in contrasto con il presente.

ART. 7 Ciascuna Associazione o Ente, per aderire, deve svolgere la propria attività sociale sulla base di uno statuto o di un regolamento interno redatto in forma scritta e approvato dalla propria assemblea. Deve presentare una domanda sottoscritta dal suo Presidente, lo statuto dell'associazione e una lettera su carta intestata dell'associazione e a firma del legale rappresentante che elenchi i nomi dei soci del consiglio direttivo ed dichiara di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda deve indicare la denominazione e la sede dell'Associazione richiedente.

Il presidente del Coordinamento prenderà visione della documentazione e l'assemblea ratificherà l'iscrizione, previo inserimento della domanda nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, per dar modo ai soci di comunicare qualsiasi informazione avversa all'accoglimento della domanda.

In caso di non ammissione il Presidente dell'Associazione richiedente potrà presentare ricorso, entro i successivi 20 giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Ogni associazione è tenuta a comunicare per iscritto - su carta intestata dell'associazione e a firma del legale rappresentante- le modifiche delle cariche sociali.

ART. 8 Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge.

Il Coordinamento assicura gli aderenti attivi per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 Tutte le associazioni aderenti fanno parte dell'Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione. L'associato può farsi rappresentare per delega.

ART. 10 La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- a. non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. produzione di danni morali o materiali all'Associazione;
- c. dimissioni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

ART. 11 Le associazioni che contravvengono al presente statuto saranno passibili di espulsione dal coordinamento secondo la seguente procedura:

- 1) Presentazione delle motivazioni da parte di uno o più membri del Coordinamento
- 2) Istruttoria da parte del consiglio regionale
- 3) Indizione di un'assemblea straordinaria
- 4) Delibera dell'assemblea

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Presidente Regionale
- 3) Consiglio Regionale
- 4) Collegio dei Revisori

ART. 13 L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta dai Presidenti delle Associazioni e dai componenti i Consigli Direttivi o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

Ogni associato ha diritto a un voto che viene espresso dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o- in caso di sua impossibilità - dal Vicepresidente o da un membro del consiglio regionale delegato dal presidente.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera e/o fax e/o e-mail inviata a tutti gli associati e avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere un preciso ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione

ART. 14 L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. elegge il Presidente Regionale e i componenti del Consiglio Regionale;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;

- g. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- h. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati
- i. delibera su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intenda sottoporle.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente Regionale, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta di 1/3 del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali del Coordinamento durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 15 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART 16 Il Presidente Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; può essere nominato tra i Soci aderenti a ciascuna Associazione. Ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale. Rappresenta il Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. Rappresenta il Coordinamento presso enti pubblici e privati e nelle associazioni nazionali. Può delegare un membro del consiglio direttivo a rappresentarlo ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Nomina un Vicepresidente..

per quanto di competenza ha firma sociale con facoltà di delega, secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale.

Nomina un tesoriere fra i soci del coordinamento e un segretario che verbalizza in sintesi gli argomenti all'ordine del giorno.

Alla fine di ciascun esercizio annuale Il presidente redige una relazione dettagliata sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e sul bilancio che presenterà all'assemblea dei soci.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Non possono ricoprire la carica di presidente e vicepresidente soci di associazioni che a livello nazionale non aderiscono all'UNASAM- Unione Nazionale Associazioni per la Salute Mentale.

ART. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive: verrà sostituito dal supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni del consiglio.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nei rispetto dell'art. 3, 4°c., della L. 266/91;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19 Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 20 Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART. 21 L'Assemblea nomina due o tre Revisori dei conti effettivi. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta all'anno, per l'esame dei libri contabili; di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22 Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. contributi volontari degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni, legati e testamenti;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Ciascun Ente o Associazione aderente è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari a norma del presente Statuto.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 23 Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Regionale all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 24 L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Regionale, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Coordinamento.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 26 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO